

SÜDTIROL  BANK

Regolamento per le operazioni con soggetti collegati

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2020

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	4
1.1. Collaborazione delle parti correlate.....	6
1.2. Perimetro di applicazione.....	6
2. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI.....	6
2.1. Operazioni di maggior rilevanza.....	6
2.2. Operazioni di minore rilevanza.....	7
2.3. Operazioni a rilevanza nulla (o “di importo esiguo”).....	7
2.4. Limite operazioni con parti correlate.....	7
3. PRESIDI DI GOVERNANCE.....	7
3.1. Compiti del Comitato degli amministratori indipendenti.....	7
3.2. Compiti del Collegio Sindacale.....	8
3.3. Attività congiunte.....	8
3.4. Compiti dell’uff. Legale.....	9
3.5. Controlli.....	9
4. ITER ISTRUTTORIO E DELIBERATIVO.....	9
4.1. Operazioni di maggiore rilevanza.....	9
4.2. Operazioni di minore rilevanza.....	10
4.3. Operazioni di competenza dell’Assemblea.....	11
4.4. Operazioni ex art. 136 del TUB.....	11
5. ESENZIONI E DEROGHE.....	12
5.1. Operazioni di importo esiguo.....	12
5.2. Operazioni ordinarie.....	12
6. OPERAZIONI IN PERDITA O A SOFFERENZA.....	13
7. CRITERI PER LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	13
8. LIMITI PRUDENZIALI.....	13
APPENDICE.....	15
Processo operativo.....	15
Metodologie di calcolo (identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza).....	17

PREMESSA

La disciplina sulle attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti dei cd. "soggetti collegati" si propone di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Südtirol Bank AG (di seguito, la "Banca") possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti ovvero ad altre transazioni effettuate nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, l'esposizione della Banca a rischi non adeguatamente presidiati, potenziali danni per i depositanti e gli azionisti.

La Banca è tenuta a individuare in modo puntuale le procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati e le scelte effettuate sono adeguatamente formalizzate in un apposito regolamento interno. Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della Banca. Per l'importanza che assumono, le procedure sono sottoposte ad un iter specifico di elaborazione ed approvazione a garanzia della validità delle soluzioni prescelte.

Il presente "Regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati" (di seguito, anche solo, il "Regolamento")¹ si propone di:

- individuare le definizioni e il perimetro di riferimento dei soggetti collegati (parte correlata e soggetti ad essa connessi);
- disciplinare il processo decisionale delle operazioni che li riguardano, in conformità alle previsioni contenute a riguardo nella circolare n. 263/2006 di Banca d'Italia (le "Disposizioni di vigilanza"), adottate in attuazione dell'art. 53, comma 4, del D. lgs. n. 385/93 ("TUB") e in conformità alla delibera CICR n. 277 del 29 luglio 2008;
- fornire specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e di controllo interno, finalizzati alla prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse generati dalle predette operazioni;
- recepire i limiti prudenziali per le attività di rischio, appositamente definiti dalla Banca nei loro confronti.

Approvazione e revisione del Regolamento

Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previa acquisizione del parere analitico e motivato del Comitato degli amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale sulla complessiva idoneità del processo in esso descritto a conseguire gli obiettivi della vigente disciplina in materia di operazioni con le parti collegate (i pareri degli amministratori indipendenti e dell'organo di controllo sono vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione).

La revisione del Regolamento è prevista almeno ogni due anni (e, in ogni caso, in occasione di modifiche alle disposizioni di vigilanza in materia).

¹ Il presente documento è pubblicato sul sito internet aziendale.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

DOCUMENTO NORMATIVO	RIFERIMENTO DI DETTAGLIO
Codice Civile	Art. 2391
	Art. 2391-bis
	Art. 2629 bis
	Art. 2634
	Art. 2373
D. lgs. 385/93 (TUB)	Artt. 23, 53, 136
D. lgs. 58/98 (TUF)	Art. 150
Circ. Banca d'Italia n. 229/99	Titolo II, Capitolo 3, Sezione II
Circ. Banca d'Italia n. 262/2005	
IFRS n. 24	Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
Circ. Banca d'Italia n. 264010 del 4/3/2008	Capitolo 2 – Paragrafo 2.2
Delibera CICR n. 277 del 29/7/2008	
Circ. Banca d'Italia n. 263/2006	Titolo V, Cap. 5
Circ. Banca d'Italia n. 285/2013	

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI

Per soggetti collegati s'intende l'insieme costituito da una "parte correlata" e da tutti i "soggetti ad essa connessi", secondo quanto indicato nelle tabelle che seguono.

Per la relativa individuazione, il presente Regolamento fa riferimento alle indicazioni fornite dalle Disposizioni di vigilanza.

Parte Correlata	[A] Esponenti aziendali <ul style="list-style-type: none"> ▪ Componenti del CdA ▪ Sindaci ▪ Direttore Generale ▪ Condirettore Generale
	[B] Partecipanti al capitale (art. 19 TUB) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soci che esercitano il controllo ▪ Soci in grado di esercitare un'influenza notevole sulla Banca ▪ Soci che partecipano per almeno il 10% dei diritti di voto o del capitale
	[C] Soggetti influenti <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soggetti, diversi dal socio, in grado di nominare da soli uno o più componenti del CdA della Banca
	[D] Soggetti controllati <ul style="list-style-type: none"> ▪ Società/Ente su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole²
Soggetti Connessi	Società o imprese controllate da una Parte Correlata
	Soggetti che controllano le Parti Correlate sub [B] e sub [C]
	Soggetti sottoposti al comune controllo – diretto o indiretto – della medesima Parte Correlata
	Stretti Familiari + Società/Imprese dagli stessi controllate Sono considerati Stretti Familiari: <ul style="list-style-type: none"> ▪ i parenti fino al secondo grado ▪ il coniuge ▪ il convivente more uxorio e i suoi figli

² L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto in assemblea o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

1.1. Collaborazione delle parti correlate

Le parti correlate cooperano con la Banca allo scopo di consentire un censimento corretto e completo dei soggetti collegati. A tal fine, esse comunicano tempestivamente all'uff. Legale e Affari societari della Banca, avvalendosi di un apposito modulo (**All. 1 – Modulo di segnalazione dei soggetti connessi**), i rispettivi soggetti connessi nonché le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza e che possano comportare modifiche nel perimetro dei soggetti connessi medesimi (si veda quanto indicato al successivo Cap. 4). Le parti correlate sottoscrivono tale modulo ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000.

I nominativi comunicati all'ufficio preposto sono da quest'ultimo tempestivamente iscritti in un apposito registro elettronico (cd. "Registro dei soggetti collegati"), prodotto dal gestionale bancario in uso.

1.2. Perimetro di applicazione

La Banca si riserva di individuare ulteriori soggetti (anche tra i propri dipendenti e collaboratori) che, ancorché non specificamente considerati dalle vigenti Disposizioni di vigilanza quali soggetti collegati, possano far sorgere situazioni di conflitto di interessi meritevoli di un adeguato presidio.

2. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

Costituisce "operazione rilevante" ai fini della presente disciplina ogni transazione riferibile a soggetti collegati che comporti l'assunzione da parte della Banca di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione³.

Le operazioni con soggetti collegati ("operazioni rilevanti") si distinguono in:

- operazioni di maggior rilevanza;
- operazioni di minor rilevanza;
- operazioni a rilevanza nulla (o di importo esiguo).

2.1. Operazioni di maggior rilevanza

Le operazioni il cui controvalore in rapporto al Patrimonio di Vigilanza (Fondi Propri) è superiore alla soglia del 5%, calcolata secondo quanto indicato in appendice al presente Regolamento (cfr. **Appendice – Metodologie di calcolo per l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, lett. a) "Indice di rilevanza del controvalore"**).

L'indice di rilevanza è il rapporto tra il controvalore dell'operazione (CVL) e il Patrimonio di Vigilanza (Fondi Propri) (FP), tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato.

³ Cfr. Circ. n. 263/2006, Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, Art. 3.

Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia del 5% va calcolata secondo le modalità indicate alla lett. b) "Indice di rilevanza dell'attivo" del predetto allegato⁴.

2.2. Operazioni di minore rilevanza

Le operazioni diverse da quelle classificabili come "di maggiore rilevanza", il cui importo sia comunque superiore a quello definito come "soglia di esiguità" (pari a Eur 100.000).

2.3. Operazioni a rilevanza nulla (o "di importo esiguo")

Le operazioni di valore non superiore alla "soglia di esiguità", pari a Eur 100.000⁵ (cfr. Tab. 1).

	Tipo Operazione	Caratteristiche	Rif.
1.	Operazioni di maggiore rilevanza	CVL / FP > 5% ⁶	§ 4.1
2.	Operazioni di minore rilevanza	Eur 100.000 < CVL < [1]	§ 4.2
3.	Operazioni di importo esiguo	CVL ≤ Eur 100.000	Cap. 6

Tabella 1

2.4. Limite operazioni con parti correlate

Fermo restando l'importo massimo delle operazioni previste dalla normativa di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato prudenzialmente di assumere un massimale interno, inferiore al limite di vigilanza, quantificando in Euro 2.000.000,00 (due milioni) l'importo massimo delle operazioni da concludere con parti correlate e/o collegate.

Periodicamente, il Consiglio di Amministrazione potrà adeguare tale importo con apposita delibera.

3. PRESIDI DI GOVERNANCE

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un "Comitato degli amministratori indipendenti" (di seguito, anche solo, il "Comitato") che soddisfa i requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto della Banca.

3.1. Compiti del Comitato degli amministratori indipendenti

⁴ Cfr. All. 3. Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il valore di eventuali operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato, viene cumulato.

⁵ Art. 3.7 Esenzioni e Deroghe del Titolo V Capitolo 5 Sezione III della Circ. n. 263/2006 di Banca d'Italia.

⁶ CVL = controvalore dell'operazione. FP = Patrimonio di Vigilanza (Fondi Propri).

Il Comitato si occupa di:

- rilasciare un parere analitico e motivato in merito all'idoneità delle procedure deliberative a conseguire gli obiettivi della disciplina di settore di Banca d'Italia;
- valutare le operazioni rilevanti, rilasciando un parere preventivo e motivato in merito all'interesse della Banca al compimento di tali operazioni e alla correttezza e convenienza delle condizioni applicate;
- valutare, supportare e proporre soluzioni in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso i soggetti collegati, rilasciando un parere vincolante, analitico e motivato circa l'idoneità delle politiche di controllo assunte;
- rilasciare un parere preventivo sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto della Banca per l'adeguamento dello stesso alle disposizioni di Banca d'Italia in relazione alla disciplina in materia di operazioni con soggetti collegati.

3.2. Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Banca si occupa di:

- rilasciare un parere preventivo e vincolante in merito all'idoneità delle procedure deliberative a conseguire gli obiettivi della disciplina di Banca d'Italia;
- valutare le operazioni di maggiore rilevanza sulle quali il Comitato abbia espresso un parere negativo o condizionato a rilievi, rilasciando un parere preventivo e motivato in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione e alla correttezza e convenienza delle condizioni applicate;
- rilasciare, in occasione dell'approvazione/aggiornamento delle politiche in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso i soggetti collegati, un parere vincolante, analitico e motivato circa l'idoneità delle suddette politiche a conseguire gli obiettivi della disciplina di Banca d'Italia;
- rilasciare un parere preventivo e vincolante sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto della Banca per l'adeguamento alle disposizioni di Banca d'Italia.

3.3. Attività congiunte

Entrambi i soggetti indicati ai paragrafi precedenti (il Comitato degli amministratori indipendenti e il Collegio Sindacale, nel caso di parere negativo del Comitato su operazioni di maggior rilevanza) sono chiamati a esprimere pareri, ancorché non vincolanti, nel merito delle singole operazioni che riguardino soggetti collegati, demandando all'organo di volta in volta deliberante l'onere di assumere la decisione finale circa l'opportunità di dar seguito alle medesime.

I pareri richiesti al Comitato e al Collegio Sindacale devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate. Nei verbali di delibera devono trovare indicazione i pareri preventivi espressi dai succitati presidi di governance (cfr. Cap. 4).

Restano fermi i compiti e i doveri stabiliti in via generale dall'ordinamento civilistico e bancario per l'organo con funzione di controllo. Si richiama, in particolare, l'obbligo di segnalare senza indugio alla

Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui esso venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (ai sensi dell'art. 52 del TUB).

3.4. Compiti dell'uff. Legale

La raccolta dei dati informativi da inserire all'interno del "Registro dei soggetti collegati" e la gestione dello stesso è di competenza dell'ufficio Legale e Affari Societari, che può avvalersi dell'Ufficio Operation per il censimento di nuovi soggetti ovvero la modifica e/o creazione di nuovi collegamenti ritenuti necessari per una corretta gestione delle parti correlate e collegate.

3.5. Controlli

La Banca predispone adeguati controlli interni finalizzati a monitorare la corretta applicazione e il rispetto della normativa in tema di operazioni con parti correlate e collegate.

4. ITER ISTRUTTORIO E DELIBERATIVO

La Banca prevede specifiche procedure deliberative, a seconda della tipologia di operazione rilevante interessata.

In particolare, occorre distinguere tra:

- operazioni di maggiore rilevanza;
- operazioni di minore rilevanza;
- operazioni di competenza dell'Assemblea;
- operazioni ex art. 136 del Testo Unico Bancario.

4.1. Operazioni di maggiore rilevanza

La competenza a deliberare su tale tipologia di operazioni appartiene in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per quelle di competenza dell'Assemblea, ai sensi di normative di legge o di previsioni dello Statuto).

Le fasi del processo previsto nella fattispecie sono di seguito rappresentate (cfr. **Schema A**).

SCHEMA PROCESSUALE – Operazione di maggiore rilevanza
Fase 1 – Istruttoria
La struttura aziendale interessata fornisce tramite apposito flusso informativo al Comitato degli amministratori indipendenti (il "Comitato"), sin dalle fasi delle trattative e dell'istruttoria e con congruo anticipo rispetto al compimento dell'operazione, tutte le informazioni complete in merito alle caratteristiche e ai contenuti dell'operazione con soggetti collegati (controparte, tipo di operazione, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.). Gli amministratori indipendenti sono coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo ed hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative.

Nel corso della fase istruttoria, il Comitato può richiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti e può rappresentare al Consiglio di Amministrazione le lacune e inadeguatezze eventualmente riscontrate nel processo. Esso può all'occorrenza farsi assistere da esperti, a spese della Banca ⁷ .	
La struttura aziendale che propone l'operazione inserisce nella proposta di delibera: <ul style="list-style-type: none"> - i motivi di interesse, opportunità e convenienza economica dell'operazione, - le ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni applicate rispetto a quelle standard o di mercato. 	
Il Comitato, preso atto dei contenuti della proposta di delibera, rilascia un parere preventivo motivato <u>non vincolante</u> , in merito all'interesse o meno della Banca al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.	
Fase 2 – Delibera	
Parere positivo (del Comitato)	Il CdA della Banca può procedere alla delibera. La delibera deve fornire adeguata motivazione in merito a: a) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca; b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.
Parere negativo o condizionato a rilievi formulati dal Comitato)	La delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti;
Nel caso di parere negativo (o condizionato a rilievi) del Comitato, il Collegio Sindacale rilascia un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all'organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla.	
Parere positivo (del CS)	Il CdA della Banca può procedere alla delibera.
Parere negativo (o condizionato a rilievi)	In caso di parere negativo del Collegio Sindacale o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate
Le operazioni sulle quali il Comitato degli amministratori indipendenti e/o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o abbiano formulato rilievi devono essere comunicate almeno annualmente, all'Assemblea dei Soci.	

Schema A

4.2. Operazioni di minore rilevanza

La competenza a deliberare su tale tipologia di operazioni appartiene in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, ma solo in caso di parere negativo del Comitato (fatta eccezione per quelle di competenza dell'Assemblea dei soci, ai sensi di normative di legge o di previsioni dello Statuto).

In tutti gli altri casi (parere del Comitato positivo o condizionato), i poteri deliberativi sono quelli previsti in via ordinaria sulla base delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, elencati in dettaglio nel "Regolamento del Credito".

Le fasi del processo previsto nella fattispecie sono di seguito rappresentate (cfr. **Schema B**).

SCHEMA PROCESSUALE – Operazione di minore rilevanza
Fase 1 – Istruttoria

⁷ La Banca può fissare limiti all'ammontare, anche complessivo, di tali spese, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

<p>La struttura aziendale interessata fornisce tramite apposito flusso informativo al Comitato⁸, sin dalle fasi delle trattative e dell'istruttoria e con congruo anticipo rispetto al compimento dell'operazione, le informazioni complete in merito alle caratteristiche e ai contenuti dell'operazione con soggetti collegati (controparte, tipo di operazione, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.).</p> <p>Il Comitato ha facoltà di avanzare osservazioni e di chiedere spiegazioni in argomento.</p>	
<p>Nel corso della fase istruttoria, il Comitato può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti e può rappresentare ai soggetti chiamati a deliberare le lacune eventualmente riscontrate nel processo. Esso può all'occorrenza farsi assistere da esperti, a spese della Banca.</p>	
<p>La struttura aziendale che propone l'operazione inserisce nella proposta di delibera: i) i motivi di interesse, opportunità e convenienza economica dell'operazione, ii) le ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni applicate rispetto a quelle standard o di mercato.</p>	
<p>Il Comitato rilascia un parere preventivo motivato <u>non vincolante</u>, in merito all'interesse o meno della Banca al compimento dell'operazione; nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.</p>	
<p>Fase 2 – Delibera</p>	
<p>Parere positivo (del Comitato)</p>	<p>L'operazione può essere approvata nel rispetto delle ordinarie deleghe e autonomie deliberative (cfr. "Regolamento del Credito"), senza che sia necessario il ricorso al CdA. La delibera/decisione assunta dall'organo deliberante deve fornire adeguata motivazione in merito a:</p> <p>a) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la banca;</p> <p>b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.</p>
<p>Parere condizionato</p>	<p>L'operazione può essere approvata nel rispetto delle ordinarie deleghe e autonomie deliberative (cfr. "Regolamento del Credito"), senza che sia necessario il ricorso al CdA, purché le condizioni siano effettivamente applicate e dalla delibera risulti specificamente l'indicazione delle osservazioni avanzate dal Comitato.</p>
<p>Parere negativo</p>	<p>L'operazione viene sottoposta all'attenzione del CdA per la relativa delibera.</p>
<p>Il CdA della Banca, in caso di delibera, ne dà tempestiva comunicazione al CS.</p>	
<p>L'organo deliberante fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali gli amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate</p>	

Schema B

4.3. Operazioni di competenza dell'Assemblea

Se la competenza a deliberare è rimessa all'Assemblea della Banca, i processi istruttori sopra indicati, relativi rispettivamente alle operazioni di maggiore rilevanza e alle operazioni di minore rilevanza, trovano applicazione con riferimento alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'attenzione dell'Assemblea.

4.4. Operazioni ex art. 136 del TUB

⁸ Cfr. nota 9, alla pagina precedente.

In presenza di operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'art. 136 del TUB⁹, si applicano per quanto attiene la fase istruttoria le regole previste nei paragrafi 4.1 e 4.2.

Per quanto riguarda la fase deliberativa, le operazioni che ricadono nella fattispecie dell'art. 136 del TUB non necessitano il parere preventivo del Comitato, essendo già richiesta obbligatoriamente, ai fini dell'approvazione dell'operazione in proposta, la delibera all'unanimità del Consiglio di Amministrazione e il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

In ogni caso, il verbale di delibera deve riportare le motivazioni circa l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca e l'interesse al suo compimento, nonché le ragioni di eventuali scostamenti in termini di condizioni economiche/contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

5. ESENZIONI E DEROGHE

5.1. Operazioni di importo esiguo

Ancorché effettuate con soggetti collegati, non sono soggette all'applicazione delle procedure descritte nel presente Regolamento le operazioni di valore non superiore a Euro 100.000 (centomila).

5.2. Operazioni ordinarie

Non sono soggette alle regole previste dai paragrafi 4.1.e 4.2. le "operazioni ordinarie" poste in essere con soggetti collegati.

Rientrano tra le predette "operazioni ordinarie":

- a) le operazioni relative all'attività di raccolta della Banca (ad esempio, l'apertura di depositi bancari, la sottoscrizione di certificati di deposito);
- b) la sottoscrizione di servizi di investimento a condizioni economiche standardizzate.

Nel caso di operazioni ordinarie sono previsti i seguenti presidi:

- la delibera del Consiglio di Amministrazione o la decisione dell'organo delegato deve contenere gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione;
- con cadenza annuale ed entro il 31 marzo, la Direzione Generale trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una specifica reportistica nella quale sono riportate le operazioni ordinarie poste in essere con soggetti collegati al fine di un adeguato monitoraggio delle stesse e di apportare eventuali interventi correttivi.

⁹ Art. 136, co 1 del TUB: "Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo [...]".

6. OPERAZIONI IN PERDITA O A SOFFERENZA

Al fine di assicurare integrità e trasparenza alle decisioni assunte, in presenza di operazioni con soggetti collegati che diano luogo a perdite, passaggi in sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali, l'autonomia deliberativa è attribuita al livello gerarchicamente superiore a quello ordinariamente previsto, con l'acquisizione obbligatoria di un parere preventivo del Comitato (prima del passaggio all'organo deliberante).

In particolare, il parere del Comitato degli amministratori indipendenti è richiesto in relazione:

- alla congruità della stima nel caso di passaggio a perdita ovvero in caso di rettifiche analitiche di valore;
- agli accordi transattivi, sia con riferimento all'interesse della Banca al compimento degli stessi sia in relazione alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7. CRITERI PER LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le informazioni relative alla sussistenza del requisito di soggetto collegato sono raccolte dall'uff. Legale e Affari societari, tramite richiesta diretta alle parti interessate ovvero l'utilizzo di ogni altra fonte disponibile, e inserite all'interno dell'apposito "Registro dei soggetti collegati", presente nel gestionale bancario in uso, che deve essere costantemente verificato e aggiornato.

Nel citato registro informatico sono elencati tutti i soggetti collegati (parti correlate e soggetti connessi).

Ogni variazione del registro è portata dall'uff. Legale e Affari societari a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Banca, in occasione della prima riunione utile.

Analoga informativa è fornita all'uff. Crediti e all'uff. Contabilità e segnalazioni di vigilanza.

I soggetti destinatari della disciplina collaborano attivamente con la struttura aziendale preposta affinché i dati di loro pertinenza siano costantemente aggiornati, avvalendosi per ogni segnalazione della modulistica appositamente prevista ovvero di ogni altro strumento idoneo a informare l'ufficio tenentario del registro.

Il "Registro dei soggetti collegati" è reso accessibile all'uff. Crediti della Banca e all'uff. Contabilità e segnalazioni di vigilanza per le necessarie verifiche in relazione agli adempimenti segnalatici normativamente previsti.

8. LIMITI PRUDENZIALI

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati dev'essere contenuta entro i limiti di seguito indicati (cfr. **Tab. 2**)¹⁰.

¹⁰ La tabella è conforme a quanto previsto dall'allegato A al Titolo V, Cap. 5 della Circ. 263/2006.

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti consolidati	5%	Parti correlate "non finanziarie"		
		5%	7,5%	15%
		Altre parti correlate		
		7,5%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Tabella 2

PER USO INTERNO

APPENDICE

Processo operativo

Fase 1 - Registrazione dei soggetti collegati


Si tratta del processo di individuazione dei soggetti rilevanti ai fini della presente disciplina nonché delle diverse attività connesse, quali la consegna del "Regolamento in materia di operazioni con parti collegate", la consegna per la sottoscrizione del modulo previsto per la segnalazione dei soggetti connessi, l'avvio dei flussi informativi verso l'Alta Direzione ed il Consiglio di Amministrazione, la gestione del registro dei soggetti collegati, la manutenzione del presente Regolamento.

	ATTIVITÀ	SOGGETTO/FUNZIONE PREPOSTA
1	Nomina del Comitato degli amministratori indipendenti	CdA/
2	Individuazione dei soggetti collegati	CdA/CS/DG
3	Consegna del Regolamento dei soggetti collegati	Uff. Legale
4	Raccolta della sottoscrizione sul modulo apposito	Uff. Legale
5	Inserimento del nominativo nel "Registro dei soggetti collegati" (GesBank)	Uff. Legale
6	Flussi informativi verso il CdA, il CS, il Comitato degli amm. Indipendenti, l'ufficio crediti e la funzione dei conformità	Uff. Legale
7	Gestione del "Registro dei soggetti collegati"	Uff. Legale
8	Aggiornamento del Regolamento dei soggetti collegati	Funzione di conformità

In caso di nomina di nuovi amministratori o sindaci ovvero di assunzione di soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente in materia di soggetti collegati, al fine di ottemperare compiutamente alle previsioni regolamentari, devono essere immediatamente effettuate le fasi operative dalla n. 3 alla n. 6.

Fase 2: Istruttoria e delibera delle operazioni

Nel seguente schema, viene riportato, in maniera sintetica, l'iter di istruttoria e delibera di una operazione con una parte correlata. L'iter istruttorio dipende dalla tipologia di operazione da deliberare, dal suo valore complessivo e dal fatto che rientri o meno nel perimetro delle attività istituzionale della banca.



Metodologie di calcolo (identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza)

a) **“Indice di rilevanza del controvalore”**: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione (CVL) e il Patrimonio di Vigilanza (Fondi Propri) (FP) tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **“Indice di rilevanza dell'attivo”**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto), pubblicato dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.